



## Città di Aversa

**Ordinanza n. 79 del 3/4/2020**

### IL SINDACO

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 66 in pari data, e dato atto che lo stesso, tra le altre misure, ha previsto all'art. 2, comma 1 punto 2) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 76 in pari data, e dato atto che lo stesso, tra le altre misure, ha previsto all'art. 2 la proroga delle misure di sospensione previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 Aprile 2020, e dato atto che lo stesso, ha previsto all'art. 1 la proroga delle misure di sospensione previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 10 e 11 marzo 2020 fino al 13/4/2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica" e dato atto che la stessa, tra l'altro, proroga fino al 14 Aprile 2020 la sospensione delle attività e dei servizi di ristorazione e di gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;

**Considerato** che tra gli esercizi interessati alla sospensione non rientrano gli esercizi artigiani di panificazione;

**Considerato** che, la produzione e la commercializzazione da parte degli esercizi artigianali di panificazione di ulteriori prodotti da forno come quelli rientranti nel genere "pasticceria", ovvero di prodotti dolci anche secchi o farciti con creme, comporta un incremento dell'afflusso di utenza con consequenziale potenziale aggravamento del rischio di diffusione del COVID-19;

**Vista** la Legge regionale n. 10 del 25 febbraio 2014 ad oggetto "Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n.1 (nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale)";

**Ritenuto** che, in ossequio al principio di cautela, è opportuno ed indifferibile disporre misure straordinarie a tutela della salute pubblica al fine di concorrere per la parte di competenza dell'Ente locale alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, limitando l'afflusso ai panifici al sono fine di acquisire prodotti da forno finalizzati a soddisfare i bisogni indispensabili, escludendo i prodotti da forno rientranti nel genere "pasticceria", ovvero prodotti dolci anche secchi o farciti con creme;

**Vista** la propria precedente Ordinanza n. 66 del 18/3/2020 che ha previsto il divieto per gli esercizi di panificazione di produzione e vendita di prodotti da forno rientranti nel genere "pasticceria", ovvero prodotti dolci anche secchi o farciti con creme e ritenuto opportuno procedere alla proroga del divieto fino al 3/4/2020, data di vigenza del DPCM 22 marzo 2020;

**Vista** la propria ulteriore Ordinanza n. 1181-PM del 28/3/2020, con la quale è stato prorogato il divieto in questione fino al 3/4/2020 e ritenuto opportuno procedere alla proroga del divieto fino al 14/4/2020, data di vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020;

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", art. 50, e l'art. 70 della Statuto della Città di Aversa;

### ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, fino al 14/4/2020, data di vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020, il divieto per gli esercizi di panificazione di produzione e vendita di prodotti da forno rientranti nel genere "pasticceria", ovvero prodotti dolci anche secchi o farciti con creme.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, ovvero con la con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge 241/1990 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Dott. Alfonso Golja